

STATUTO

ALCE ROSSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IVREA TO STRADA PRIVATA
BIDASIO *

Numero REA: TO - 829408

Codice fiscale: 07001400014

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-12-2012 - Statuto completo	2
--	---

		ALLEGATO B al n° 6458 di raccolta
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione - denominazione - sede)	
	E' costituita, ai sensi della normativa vigente e in	
	particolare ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge n.	
	381/91, la Società Cooperativa Sociale denominata:	
	"Alce Rosso - Società Cooperativa Sociale".	
	Nel corso del presente statuto la Società Cooperativa sarà	
	individuata anche come: "società" o "cooperativa".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, nonchè dalla legge n. 381/91, si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Ivrea (TO) e potrà	
	istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e	
	rappresentanza del movimento cooperativo.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070	
	(duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per	
	i Soci dissenzienti.	
	TITOLO II	

	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità di cui all'art. 45 della costituzione della	
	Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base	
	dei principi sanciti dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381, ha	
	lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di	
	lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando	
	continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di	
	servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento	
	dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà	
	avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni	
	fornite da lavoratori non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci, la Cooperativa si propone in via	
	prioritaria ma non esclusiva la gestione di servizi	
	socio-educativi. Tali servizi, a solo titolo esemplificativo,	
	potranno comprendere: la gestione di attività di	

	pre-doposcuola, oltre ad attività destinate alla prima	
	infanzia come gli asili nido, ludoteche, attività	
	ricreativo-culturali in genere quali centri vacanze per	
	minori, soggiorni vacanza per adulti ed anziani, centri	
	socio-culturali, centri d'incontro e attività di carattere	
	laboratoriale. La Cooperativa si propone di fornire servizi	
	di animazione, di gestire iniziative culturali e ricreative	
	rivolte ai giovani e non, nonché l'assistenza domiciliare a	
	persone bisognose. Essendo intenzione della Cooperativa	
	occuparsi di tematiche dell'animazione in modo integrale,	
	essa si propone inoltre la progettazione di spazi ludici, la	
	progettazione, produzione e distribuzione di giochi e	
	materiale ludico, la raccolta e pubblicazione di	
	documentazione e libri su argomenti correlati ai diversi	
	campi di attività.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale e finanziaria necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o	
	indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e	
	solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:	
	1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme	
	consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che	
	svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività	

	sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e	
	non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando	
	in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle	
	cooperative sociali;	
	2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche	
	consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli	
	approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri	
	aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di	
	ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni	
	nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze	
	finanziarie della Cooperativa, prestando all'uopo le	
	necessarie garanzie e fideiussioni;	
	3) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonchè	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	4) - emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari,	
	secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente	
	normativa;	
	5) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al	
	conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la	
	disciplina con apposito regolamento approvato con decisione	
	dei soci, il tutto secondo i criteri ed i limiti fissati	
	dalla legge e dai regolamenti ed in particolare sotto	

	l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge	
	385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR	
	del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed	
	applicative;	
	6) - partecipare allo sviluppo ed al finanziamento di altre	
	cooperative, ed in particolare delle cooperative sociali;	
	7) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.	
	Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la	
	Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si	
	avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge	
	previste per la cooperazione in generale e/o per gli	
	specifici settori di attività nei quali opera.	
	Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la	
	raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di	
	assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai	
	sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive	
	modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n.	
	197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione	
	comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	

	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che	
	per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della Cooperativa, possano partecipare	
	direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al	
	suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	
	mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività	
	nella Cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno	
	iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero	
	non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita	
	l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi	
	nel numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	della Società.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	

	Possono infine essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59, inclusi nella più generale categoria dei possessori di	
	strumenti finanziari partecipativi.	
	Art. 6 (Categoria speciale di Soci)	
	Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, potrà	
	essere istituita dalla Cooperativa una categoria speciale di	
	Soci Cooperatori alla quale potranno essere ammesse le	
	persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al	
	loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il numero dei Soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci	
	Cooperatori.	
	La durata dell'appartenenza del Socio a tale categoria	
	speciale verrà fissata dall'Organo Amministrativo, al momento	
	dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura	
	comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge.	
	Al termine di tale periodo detti Soci sono ammessi a godere i	
	diritti che spettano agli altri Soci Cooperatori.	
	All'atto dell'ammissione l'Organo Amministrativo determinerà	
	altresì i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articoleranno le fasi di formazione o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della Cooperativa.	
	I Soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo	

	essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella	
	categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della	
	Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti	
	riconosciuti ai Soci e sono soggetti ai medesimi obblighi,	
	tranne per quanto riguarda il diritto di voto, a loro	
	riservato esclusivamente nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alle	
	cariche sociali, nonché nelle Assemblee straordinarie di	
	modifica dello Statuto. Ai Soci iscritti alla categoria	
	speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle	
	forme di aumento del capitale sociale.	
	I Soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente	
	Statuto. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della relativa domanda.	
	I Soci appartenenti alla categoria speciale possono essere	
	esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di	
	formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 12 del presente Statuto.	
	Detti Soci possono inoltre essere esclusi qualora l'Organo	
	Amministrativo accerti:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di	

	partecipazione all'attività economica della stessa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare	
	domanda scritta all'Organo Amministrativo.	
	La domanda della persona fisica dovrà indicare:	
	a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e	
	codice fiscale, cittadinanza;	
	b) - l'interesse a far parte della Cooperativa;	
	c) - l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo Statuto e dai regolamenti interni;	
	d) - il numero delle azioni che intende sottoscrivere;	
	e) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente Statuto ed i regolamenti interni e di attenersi	
	alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;	
	f) - l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa conforme alle	
	leggi vigenti sulla cooperazione.	
	Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle	

	persone giuridiche, società, associazioni od enti che	
	intendono essere ammessi, nei casi consentiti, dovrà	
	specificare:	
	1) - la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo della	
	costituzione;	
	2) - la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e	
	la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la	
	presentazione.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei Soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo	
	Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare per	
	iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60	
	(sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	

	occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	Soci.	
	Art. 8 (Domicilio dei Soci)	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci	
	è quello risultante dal libro Soci. La variazione del	
	domicilio del Socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione alla Cooperativa da effettuarsi con lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Art. 9 (Obblighi dei Soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo Statuto, i Soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	Amministratori;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) a partecipare all'attività della Società salvo il	
	verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto	
	per la perdita della qualità di Socio;	

	d) a non aderire al altre cooperative che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonchè a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa,	
	salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo	
	accordata in considerazione della tipologia di rapporto di	
	lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello	
	stesso, nonchè della quantità di lavoro disponibile in	
	Cooperativa;	
	e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto	
	previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa;	
	f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in	
	concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)	
	La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Art. 11 (Recesso del Socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto	
	previsto per il Socio sovventore e per i detentori di Azioni	
	di Partecipazione Cooperativa, può recedere il Socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati	
	motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la	
	stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio,	
	che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra Socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di	

	Amministrazione potrà, su richiesta o comunque senza	
	opposizione dell'interessato, decidere, motivandolo, di far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del Socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'Assemblea dei Soci o inerenti al rapporto	
	mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	Amministrazione di accordare al Socio un termine non	
	superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori, con	
	termine di almeno 30 (trenta) giorni, si renda moroso nel	
	versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei	
	pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso	
	la Società;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di	
	lavoro, causi alla Società un danno ingiusto;	

	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto	
	di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o	
	giustificato motivo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre	
	opposizione ai sensi di legge, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	L'esclusione da Socio comporta, in ogni caso, la risoluzione	
	del rapporto di lavoro.	
	Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione,	
	sono comunicate ai Soci destinatari, mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra	
	i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono	
	demandate al foro competente ai sensi di legge.	
	Art. 14 (Liquidazione)	
	I Soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente	
	aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in	

	proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, C.C..	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante	
	alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido, è effettuato entro 180	
	(centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 15 (Morte del Socio)	
	In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 14.	
	Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello	
	tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	

	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e	
	3° comma del Cod. Civ..	
	Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei Soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in	
	favore de Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare il debito derivante	
	dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti,	
	con il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 Cod. Civ..	
	Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del Socio defunto.	

	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI, AZIONI DI PARTECIPAZIONE,	
	OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO	
	Art. 17 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	Soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Art. 18 (Conferimento e azioni dei Soci sovventori)	
	I conferimenti dei Sovventori costituiscono il fondo per il	
	potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 26	
	comma primo, lettera a), punto 2), del presente Statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni	
	nominative trasferibili del valore corrispondente, di tempo	
	in tempo, a quelle degli altri Soci.	
	Ogni Socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di	
	azioni pari a numero tre.	
	La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346, primo comma C.C..	
	Art. 19 (Alienazione delle azioni dei Soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in sede di	
	emissione, le azioni dei Sovventori possono essere	
	sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento	
	del Consiglio di Amministrazione.	

	Il Socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il	
	Consiglio deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal Socio che intende trasferire le azioni, il	
	Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito o, in	
	mancanza il Socio sarà libero di vendere le proprie azioni al	
	soggetto da lui indicato.	
	Art. 20 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal	
	Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei Soci	
	Cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto	
	per i Soci Cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A ciascun Socio sovventore è attribuito un numero di voti	

	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo	
	quanto verrà stabilito nella delibera di emissione. A ciascun	
	Socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più	
	di cinque voti.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai Soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci	
	presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei Soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero dei voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai Soci Cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai	
	fini dell'emissione e del collocamento delle azioni.	
	Art. 21 (Recesso dei Soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Cod. Civ., ai Soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso	

	il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del	
	precedente articolo.	
	Oltre a quanto per essi espressamente stabilito dal presente	
	Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei Soci Cooperatori, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di	
	incompatibilità.	
	Art. 22 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5 L. 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente	
	liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella	
	ripartizione degli utili.	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore	
	contabile delle riserve indivisibili e il patrimonio netto	
	risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato	
	presso il Ministero delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione sarà corrispondente, di tempo in	
	tempo, a quelle degli altri Soci.	

	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere	
	offerte, in misura non inferiore alla metà, ai Soci e ai	
	lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della Società, le Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore	
	nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei	
	limiti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi	
	pluriennali approvati dall'Assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni	
	di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento	
	delle azioni eventualmente rimaste inoprate.	
	Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa	
	spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a	
	quella dei Soci Cooperatori.	
	I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono	
	obbligati:	

	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le	
	modalità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 23 (Assemblea speciale)	
	L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto	
	compatibili, le norme fissate per le assemblee dei Soci dalla	
	legge e dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio	
	di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante	
	comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta	
	richiesta da almeno un terzo di possessori della Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun	
	possessore un voto per ogni azione posseduta. L'Assemblea	
	delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alla assemblee dei Soci,	
	con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede	
	all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e	
	tutela gli interessi dei possessori di Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa nei confronti della Società.	
	Art. 24 (Recesso)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Cod. Civ., ai	
	detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto	

	di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di	
	durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea	
	in sede di emissione della azioni medesime.	
	In questo caso, come pure in quello di scioglimento della	
	Cooperativa, il rimborso potrà avvenire:	
	a) esclusivamente al valore nominale;	
	b) attribuendo al Socio anche la parte delle eventuali	
	riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di	
	esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale	
	di capitale detenuta dal Socio uscente.	
	Art. 25 (Obbligazioni e altri strumenti di debito)	
	Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la	
	Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti	
	finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi	
	degli artt. 2410 e segg. C.C..	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea	
	straordinaria, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai	

	fini del collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale degli obbligazionisti o dei possessori	
	di strumenti finanziari di debito ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme	
	di legge.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai Soci Cooperatori	
	rappresentati da azioni del valore non inferiore e non	
	superiore a quello stabilito dalla legge. Le azioni	
	complessivamente detenute da ciascun Socio non possono essere	
	superiori ai limiti di legge; il valore nominale di ciascuna	
	azione è di Euro 51,64;	
	2) dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa;	
	b) - dalla riserva legale formata con gli utili e con il	
	valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai Soci	
	receduti o esclusi ed agli eredi di Soci deceduti;	
	c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	

	somme versate dai Soci;	
	d) - dalla riserva straordinaria;	
	e) - da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Ai sensi dell'art. 2346, comma 1 C.C. la Società ha facoltà	
	di escludere l'emissione dei certificati azionari.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	Soci nè durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve tra i Soci	
	Cooperatori.	
	Art. 27 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni dei Soci Cooperatori non possono essere sottoposte	
	a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto	
	verso la Società senza l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il Socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel	
	precedente articolo 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il Socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la Società	
	deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente che abbia i	

	requisiti previsti per divenire Socio cooperatore.	
	Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il Socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione ai sensi di legge.	
	Gli Amministratori sono autorizzati ad acquistare o	
	rimborsare quote o azioni della Società purchè sussistano le	
	condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545	
	quinqües e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti	
	degli utili distribuibili e delle riserve disponibili	
	risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Art. 28 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla redazione del bilancio e della documentazione	
	informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura	
	della relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto	
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti	
	sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a	
	vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa,	
	dei Soci e della comunità tutta.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per	

	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta)	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto	
	stabilito dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i Soci sovventori e i possessori di Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, sotto l'osservanza delle vigenti	

	disposizioni di legge e di quanto previsto al riguardo dal	
	presente Statuto.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai Soci sovventori e ai possessori di	
	Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima	
	prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai Soci	
	Cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente	
	lettera d).	
	Art. 29 (Ristorni)	
	Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la	
	decisione dei Soci che approva il bilancio può destinare a	
	favore dei Soci Cooperatori trattamenti economici ulteriori a	
	titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti	
	leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- emissione di nuove azioni di capitale;	
	- emissione di strumenti finanziari di cui al Titolo IV del	
	presente Statuto.	
	Allo stesso modo la suddetta decisione dei Soci può	
	ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra	
	operato dagli Amministratori.	

	La ripartizione del ristorno ai singoli Soci, dovrà in ogni	
	caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il Socio stesso, secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica/professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella Società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 30 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Art. 31 (Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi dal Consiglio di	
	Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività	
	dell'Organo Amministrativo, ad opera del Collegio Sindacale,	
	se nominato, mediante avviso, inviato almeno quindici giorni	
	prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno otto	
	giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con	

	lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro	
	strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo	
	a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato	
	agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro Soci	
	(intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e	
	l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai Soci alla	
	Società e debitamente annotati sul detto libro Soci).	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno,	
	il luogo, la data e l'ora della prima e dell'eventuale	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi,	
	se nominati. Tuttavia in tale caso ciascuno degli intervenuti	
	può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 32 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i	
	ristorni;	
	2) procede alla nomina degli Amministratori;	
	3) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto	

	deputato al controllo contabile;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci se nominati;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci se nominati;	
	7) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.	
	142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;	
	8) definisce il piano di crisi aziendale e le misura per	
	farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e)	
	dalla Legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed	
	integrazioni;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalle legge e dal presente Statuto.	
	L'Assemblea straordinaria delibera:	
	- sulle modificazioni dello Statuto, fatte salve le	
	competenze come infra attribuite al Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori;	
	- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge	
	alla sua competenza.	
	L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno nei	
	tempi indicati all'articolo 28.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	

	il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero	
	quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale, se	
	nominato, o da tanti Soci che rappresentano almeno un decimo	
	dei voti spettanti a tutti i Soci con domanda scritta agli	
	Amministratori contenente gli argomenti da trattare.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta. La convocazione su richiesta dei Soci non è	
	ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma	
	di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un	
	progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	Art. 33 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quanto siano	
	presenti o rappresentati la maggioranza assoluta dei voti dei	
	Soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci	
	presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento	
	e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle	

	misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della Legge	
	142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il	
	voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, oltre che la	
	maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta,	
	la maggioranza assoluta dei voti dei Soci Cooperatori	
	risultanti dal libro dei Soci.	
	Quando si tratta di deliberare la modifica dello scopo e/o	
	dell'oggetto sociale, la fusione o lo scioglimento anticipato	
	della Società, l'Assemblea delibera con il voto favorevole	
	della maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci con	
	diritto di voto.	
	Art. 34 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio. Il	
	verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il numero	
	dei voti spettanti a ciascuno; deve altresì indicare le	
	modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire	
	anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli,	
	astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte,	
	su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea	
	straordinaria deve essere redatto da un Notaio. Il verbale	
	deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la	
	tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di	

	pubblicazione.	
	Le votazioni si fanno in modo palese.	
	All'Assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un	
	rappresentante dell'associazione di categoria a cui la	
	Cooperativa eventualmente aderisce.	
	Art. 35 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle azioni	
	sottoscritte.	
	Ciascun Socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	Per i Soci sovventori si applica il precedente articolo 20.	
	I Soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta.	
	Nessun Socio può rappresentare per delega più di 5 (cinque)	
	altri Soci aventi diritto al voto, nel rispetto, in ogni	
	caso, di quanto disposto nell'art. 2372 del Cod. Civ..	
	Art. 36 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	

	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Art. 37 (Consiglio di Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9	
	(nove), eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i	
	Soci Cooperatori, e/o tra le persone indicate dai Soci	
	Cooperatori persone giuridiche.	
	I Soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un	
	terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile,	
	gli Amministratori non possono cumulare cariche le quali per	
	numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo	
	richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace	
	l'espletamento delle funzioni amministrative.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	Presidente.	
	Art. 38 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	

	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita	
	la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma	
	secondo del Codice Civile.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice	
	Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 39 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi se nominati, ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	

	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.	
	Art. 40 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 Cod. Civ..	

	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè	
	provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Art. 41 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri del comitato	
	esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo	
	comma dell'articolo 2389 C.C..	
	In ogni caso ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Art. 42 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se	
	nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare	
	direttori generali, institori e procuratori speciali.	

	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la	
	firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od	
	impedimento del Presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure	
	ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Art. 43 (Collegio Sindacale - Controllo contabile)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	per scelta volontaria dell'Assemblea, si compone di tre	
	membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	Supplenti.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	

	Il Collegio Sindacale ha tutti i doveri e i poteri di cui	
	agli articoli 2403 e 2403 bis C.C..	
	Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un	
	revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel	
	registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo	
	che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis,	
	ultimo comma C.C., l'Assemblea non affidi detto controllo al	
	Collegio Sindacale, ove questo sia nominato ed i suoi	
	componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 44 (Liquidatori)	
	La Società si scioglie nei casi e con le modalità previste	
	dalla legge.	
	In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procederà	
	alla nomina di uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio, in caso di pluralità di liquidatori;	
	- a quali di essi spetta la rappresentanza della Società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri spettanti ai liquidatori.	
	Art. 45 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	

	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai Soci	
	sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione	
	Cooperativa, per l'intero valore nominale, nonchè dei	
	dividendi eventualmente maturati a loro favore;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	Soci Cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del	
	precedente articolo 28, lettera c) nonchè dell'eventuale	
	sovrapprezzo e dei dividendi eventualmente maturati a loro	
	favore;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 46 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	Soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro	
	la tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del	
	lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di	
	lavoro e il trattamento economico dei Soci lavoratori -	
	l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le	

	modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di renumerazione del capitale, di	
	indivisibilità tra i Soci Cooperatori delle riserve	
	patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 48 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle Società Cooperative sociali	
	previste dalla legge 381/91, sulle cooperative a mutualità	
	prevalente previste dal Codice Civile e, a norma dell'art.	
	2519 del Codice Civile, in quanto compatibili, le norme delle	
	società per azioni.	
	In originale firmato:	
	Vittoria Burton	
	Sergio D'Arrigo notaio	